

CONSORZIO AGRIDIFESA LOMBARDIA
REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Sul modulo di domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve precisare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) numeri di codice fiscale, di partita IVA;
- c) indicazione ed estensione dei poteri, produzioni ottenibili, titolo di conduzione;
- d) consistenza del patrimonio zootecnico (riferito alla data di presentazione della domanda);

allegando il Fascicolo Aziendale e copia del documento d'identità del firmatario.

Se la istanza è proposta da persona giuridica, o da altro Ente senza personalità giuridica, deve altresì indicare:

- a) la ragione sociale, la sede;
- b) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- c) il provvedimento (allegandolo in copia) dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale accoglimento della stessa.

Nel caso la conduzione del fondo sia di fatto svolta da più persone fisiche, la domanda viene esercitata da una sola di esse che, ad ammissione avvenuta, assume gli obblighi statutari anche per le restanti.

L'aspirante Socio, se richiesto, deve precisare ulteriori informazioni ed esibire i documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio mediante sopralluoghi o mediante richieste di documentazione aggiuntiva. In caso di accertata mendace dichiarazione il Consiglio di Amministrazione apporrà d'ufficio le variazioni necessarie alla regolarizzazione della posizione dandone avviso al Socio interessato.

Il socio è tenuto a denunciare al Consorzio tutte le variazioni che abbiano a verificarsi in ordine ai dati forniti nella domanda di ammissione. La denuncia di cui sopra, previo esame del Consiglio di Amministrazione, produrrà i suoi effetti già a partire dall'esercizio in corso.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione provvede a presentare all'Assemblea Generale dei Soci una relazione illustrativa circa i programmi da svolgere e le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 3

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda proporre all'Assemblea dei Soci iniziative di cui alla

lett. m) dell'art. 3 dello Statuto e non disciplinate dal Regolamento interno dovrà preventivamente predisporre la proposta di regolamentazione da sottoporre all'Assemblea.

Art. 4

Qualora l'assemblea abbia deliberato di fare ricorso, per la difesa delle produzioni e delle strutture aziendali, a forme assicurative mediante contratti con società di assicurazione autorizzate, i Soci che intendono avvalersi di tale difesa sono vincolati al rispetto di tutte le norme di tali contratti e tenuti alla sottoscrizione della documentazione richiesta.

Art. 5

Con la presentazione del certificato di assicurazione, della denuncia di produzione e della richiesta di adesione assicurativa, è implicito l'obbligo che il Socio si assume di versare i contributi fissati dall'Assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

Art. 6

Il Consorzio stipula contratti assicurativi in nome e per conto dei Soci.

Per tutti gli adempimenti relativi al contratto assicurativo, ad eccezione del pagamento del premio, i rapporti avverranno direttamente tra socio e compagnia assicuratrice prescelta (denuncia danno, accettazione valutazione danni, comunicazione dell'avvenuta diminuzione del prodotto assicurato, ecc.). Le variazioni al valore assicurato, dovranno essere dal Socio comunicate contemporaneamente alla società assicuratrice e per conoscenza al Consorzio.

Per gli adempimenti a carico del socio, conseguenti la Convenzione Assicurativa con assunzione diretta dei rischi da parte del Consorzio, i rapporti avverranno direttamente tra Socio e Consorzio di Difesa.

Art. 7

Al fine di favorire la tutela delle produzioni agricole e delle strutture aziendali con sistemi assicurativi e/o mutualistici e la presenza del Consorzio su un intero territorio provinciale/regionale, il Consorzio può dar corso ad accordi finalizzati alla semplificazione delle procedure e degli atti attinenti all'assunzione dei contratti con associazioni di produttori, enti, società di brokeraggio, associazioni di categoria, ecc..

Art. 8

Le procedure relative ai rapporti tra Soci e società assicuratrici, di cui al precedente articolo 6), sono suscettibili di variazioni in futuro. Le variazioni di cui al comma precedente e le procedure di cui all'art. 7) formeranno oggetto di esame da parte dell'Assemblea e saranno rese note ai Soci interessati.

Art. 9

Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'art. 3 dello Statuto, il Consorzio potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori anche in forma continuativa, purchè di riconosciuta preparazione ed esperienza.

Art. 10

Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei suggerimenti e dei desideri manifestati dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 11

Segretario dell'Assemblea è di norma il Segretario del Consorzio o colui che ne svolge le funzioni.

Art. 12

Qualora l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, avvenga sulla base di liste presentate, queste devono essere presentate da parte di almeno 7 (sette) soci sottoscrittori. Tali liste vanno consegnate alla Segreteria del Consorzio almeno sette giorni lavorativi prima della convocazione della Assemblea generale in cui si dovrà procedere alla votazione.

Allegate alle liste vanno pure segnate le accettazioni di candidatura debitamente sottoscritte. Tali liste devono contenere non meno di 11 (undici) nominativi per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. La lista che avrà la maggioranza relativa dei voti otterrà l'elezione di 2/3 dei Consiglieri. I restanti Consiglieri saranno attribuiti alla lista o alle liste suddividendo in proporzione i seggi.

Fra i candidati della stessa lista, saranno nominati quelli che avranno riportato un maggior numero di voti preferenziali senza preferenza in ordine della lista.

Nel caso di parità o di assenza di voti preferenziali, i candidati saranno nominati in ordine di elencazione sulle liste.

Nell'eventualità che entro il predetto termine non sia stata presentata alla Segreteria nessuna lista, la Presidenza del Consorzio, nel corso dell'Assemblea Generale, promuoverà, seduta stante, la compilazione di una lista da porre in votazione. I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria del Consorzio.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire assemblee parziali dei Soci, in tal caso ne stabilisce annualmente il calendario ed il numero. Le assemblee parziali sono da svolgersi per la nomina dei Soci delegati che parteciperanno alla assemblea generale se il numero dei soci iscritti all'Associazione è superiore a 3.000 o, comunque, se il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario per esigenze organizzative o territoriali.

Il Consiglio stabilisce inoltre il numero dei componenti le liste dei delegati, che dovrà essere proporzionato al numero dei Soci facenti parte la zona di appartenenza.

Art. 14

Per l'elezione dei soci delegati possono essere presentate liste di Soci candidati residenti nei comuni facenti capo alla sede della Assemblea parziale, munite delle firme di accettazione dei candidati stessi, nonché di almeno tre Soci presentatori di lista.

Le liste devono essere depositate non più tardi di 7 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea parziale presso la Sede del Consorzio.

Nell'eventualità che, entro il predetto termine, non sia stata presentata alla Segreteria nessuna lista, la Presidenza del Consorzio, nel corso dell'Assemblea parziale promuoverà, sentiti i Soci presenti e seduta stante, la compilazione di una lista di delegati da porre in votazione.

Art. 15

Per l'elezione dei soci delegati, nel caso di presentazione di più liste, saranno eletti soci delegati i 2/3 dei candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti, gli altri candidati saranno suddivisi alla lista o alle liste in proporzione dei voti.

Nel caso di parità o di assenza di voti preferenziali, i candidati saranno nominati in ordine di elencazione sulle liste.

Art. 16

Nei seggi, sia per le elezioni in ambito di Assemblee parziali (per la nomina dei delegati) sia in ambito di Assemblee generali (per la nomina del Consiglio di Amministrazione), le votazioni avverranno per scrutinio segreto, rimarranno aperti per un'ora e la chiusura potrà essere prorogata dal Presidente ove le operazioni di voto non siano ultimate. Chi presiede le Assemblee, in caso di presentazione di unica lista, potrà proporre che le votazioni avvengano in forma palese, la proposta potrà essere accolta solo se accettata all'unanimità dai Soci presenti.

Il Presidente, in caso di scrutinio segreto, sarà assistito da due scrutatori nominati tra i Soci presenti all'apertura dell'Assemblea e procederà, al termine delle votazioni, allo spoglio delle schede.

Art. 17

Delle operazioni di voto e dei risultati conseguiti verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dai due scrutatori eventualmente nominati.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto valgono le norme di legge e del C.C.